

## INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2011 / 2012: PRECISAZIONI INVIO TELEMATICO

In relazione all'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, l'INAIL con nota del 24 maggio 2012, comunica che dal 25 maggio al 18 giugno 2012 sono disponibili nel sito dell'Istituto ([www.inail.it](http://www.inail.it)) su Punto Cliente i servizi telematici:

- Invio telematico della dichiarazione salari
- AL.P.I. online.

I datori di lavoro, con autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16 febbraio 2012, che non hanno provveduto all'invio delle dichiarazioni entro il 16 marzo possono, in via del tutto eccezionale e in sede di prima applicazione dell'obbligo telematico, inviarle entro il 18 giugno, fermo restando che la mancata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, ove ne sussistano i presupposti.

L'Istituto con successivo messaggio 4 giugno 2012, precisa che nel caso in cui la ditta provveda entro il 18 giugno 2012 all'invio della dichiarazione delle retribuzioni il cui termine di presentazione era fissato al 16 marzo 2012 si potranno verificare le seguenti fattispecie:

- mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio minore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio fino alla data della presentazione tardiva delle retribuzioni
- mancata denuncia delle retribuzione che ha comportato la richiesta di premio maggiore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni amministrative (1).

(1) L'Istituto nella guida all'autoliquidazione 2011/2012 precisa che la violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di € 770,00 (misura ridotta: € 250,00; misura minima: € 125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65).

---

### INAIL

4 giugno 2012

Direzione Centrale Rischi

Ufficio Entrate

Prot. INAIL.60010.04/06/2012.0003516

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Autoliquidazione in scadenza al 18 giugno 2012. Precisazioni in merito alla nota del 24.5.2012 prot. 3341.**

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla nota in oggetto si precisa quanto segue.

L'articolo 28 comma 4 del D.P.R. 1124/1965 prevede che "il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 16 febbraio ... l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte" per l'anno precedente. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni l'Istituto in applicazione del comma 8 della citata norma, liquida d'ufficio il premio.

Pertanto, l'invio della dichiarazione delle retribuzioni oltre il termine del 16 marzo deve considerarsi non più come un adempimento connesso all'autoliquidazione, peraltro già calcolata d'ufficio, ma come una spontanea denuncia effettuata dalla ditta e come tale sanzionabile ai sensi della legge 388/2000 art. 116 comma 8 lettera b relativa alla sanzioni civili.

Fermo restando che in linea di principio la violazione del termine del 16 marzo per l'invio della dichiarazione delle retribuzioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81, nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni civili sopra citate non sarà applicata la sanzione amministrativa.

Per quanto sopra, nel caso in cui la ditta provveda entro il 18 giugno 2012 all'invio della dichiarazione delle retribuzioni il cui termine di presentazione era fissato al 16 marzo 2012 si potranno verificare le seguenti fattispecie:

- mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio minore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio fino alla data della presentazione tardiva delle retribuzioni
- mancata denuncia delle retribuzione che ha comportato la richiesta di premio maggiore di quello effettivamente dovuto. Saranno applicate le sanzioni amministrative.

IL DIRETTORE CENTRALE  
F.to Ing. Ester Rotoli

---

## INAIL

Direzione Centrale Rischi  
Ufficio Entrate  
Prot. INAIL.60010.24/05/2012.0003341  
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Autoliquidazione in scadenza al 18 giugno 2012. Rilascio servizi telematici.**

In relazione all'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, si comunica che dal 25 maggio al 18 giugno 2012 saranno disponibili sul portale Inail, all'indirizzo [www.inail.it](http://www.inail.it) - Punto Cliente, i servizi telematici:

- Invio telematico dichiarazione salari
- AL.P.I. Online

**In via del tutto eccezionale**, in sede di prima applicazione dell'obbligo telematico<sup>1</sup>, **i datori di lavoro che non hanno provveduto all'invio delle dichiarazioni entro il 17 marzo possono inviarle entro il 18 giugno**, fermo restando che la mancata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, ove ne sussistano i presupposti.

### Gestione delle dichiarazioni tardive

L'invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni oltre il termine del 17 marzo u.s., può dare luogo alle seguenti situazioni in GRA Web:

1. per il codice ditta risultano già acquisite in archivio le dichiarazioni retributive con importi diversi da quelli indicati con il secondo invio, in tal caso il premio 902012 è stato già calcolato sulla base delle retribuzioni inviate entro il 17 marzo o acquisite in cartaceo successivamente;
2. per il codice ditta non risultano precedenti dichiarazioni, quindi il premio 902012 è stato già liquidato d'ufficio ai sensi dell'art. 28, 8° comma, T.U. 1124/65.

In entrambe le ipotesi il premio 902012 è stato già elaborato, pertanto, la procedura GRA Web colloca le dichiarazioni retributive nella lista "Scarti trattazione", consultabile nella sezione Autoliquidazione, Liste Scarti/evidenze, selezionando la voce "Cliente già autoliquidato" nel menù a tendina "Descrizione Errore".

Detta lista deve essere interamente lavorata dalle Sedi per modificare le retribuzioni presenti sul classificativo di regolazione 2011 e di rata 2012, attraverso l'apposita funzione "variazione retribuzione e sconti".

Si ricorda che al fine di aggiornare detta lista è necessario al termine delle variazioni dei classificativi, effettuare la cancellazione dello "scarto" utilizzando l'apposita funzione "Cancella".

Le Direzioni Regionali, sono invitate a monitorare la sistemazione dei casi suddetti da parte delle Unità dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
F.to Ing. Ester Rotoli

### Note:

- 1- Vedi Circolare n. 1/2012
-

## COEFFICIENTI RATEAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE 2011/2012

L'INAIL, solo per i datori di lavoro con autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012 che usufruiscono del pagamento rateale, con messaggio del 23 maggio 2012 a parziale rettifica della nota del 20 gennaio 2012, comunica i nuovi coefficienti di rateazione:

Scadenza rate	Coefficienti
16 agosto 2012	0,0058353
16 novembre 2012	0,0149345

Nulla è cambiato per coloro che usufruiscono del pagamento in quattro rate per l'autoliquidazione 2011/2012 **in scadenza al 16 febbraio 2012**, pertanto i coefficienti da applicare agli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno per il calcolo degli interessi sono quelli già comunicati con la nota del 20 gennaio 2012 (2):

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2012	0,0089014
16 agosto 2012	0,0180005
16 novembre 2012	0,0270997

(2) La nota INAIL del 20 gennaio 2012 è stata pubblicata nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 26 gennaio 2012.

INAIL

**23 maggio 2012**

Direzione Centrale Rischi

Ufficio Entrate

Prot. INAIL.60010.23/05/2012.0003304

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012. Comunicazione dei tassi di interesse e dei coefficienti per il calcolo delle rate ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999. Errata corrige.**

A parziale rettifica della nota del 20.1.2012, protocollo 421, si comunicano i nuovi coefficienti di rateazione per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2011/2012<sup>1</sup> **in scadenza al 18 giugno 2012**.

Il decreto legislativo n. 241/1997, all'articolo 18, comma 1 prevede, infatti, che i pagamenti dovuti all'INAIL "devono essere versati entro il giorno 16 del mese di scadenza. **Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo utile**".

I coefficienti per la determinazione degli interessi da calcolare sulla seconda e sulla terza rata del premio di autoliquidazione, rispettivamente in scadenza al 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, fermo restando che entro la data del 18 giugno 2012 deve essere effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a titolo di autoliquidazione, sono:

Scadenza rate	Coefficienti
<b>16 agosto 2012</b>	<b>0,0058353</b>
<b>16 novembre 2012</b>	<b>0,0149345</b>

Nulla è cambiato per coloro che usufruiscono del pagamento in quattro rate per l'autoliquidazione 2011/2012 **in scadenza al 16 febbraio 2012**, pertanto i coefficienti da applicare agli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno per il calcolo degli interessi sono quelli già comunicati con la nota del 20.1.2012, protocollo 421.

IL DIRETTORE CENTRALE

F.to Ing. Ester Rotoli

**Note:**

1- Articolo 44 del DPR n. 1124/1965, come integrato dall'articolo 19, comma 5 della legge n. 449/1997 modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge n. 144/1999.